



## **COMUNE DI ERCHIE**

# **REGOLAMENTO PER L'ACCESSO AL SISTEMA DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI**

Approvato con deliberazione del Commissario Straordinario  
con i poteri del Consiglio Comunale n. 7 del 30/04/2024

## **Art. 1**

### **Oggetto**

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri di accesso, le procedure e l'erogazione dei contributi economici a cittadini in condizioni di disagio del Comune di Erchie, secondo i principi di universalità, non discriminazione, uguaglianza e cittadinanza definite dalla Legge Regionale 23 Dicembre 2005 n. 23 recante "Sistema integrato dei servizi alla persona – Abrogazione della Legge Regionale n. 4 del 1988 (Riordino delle funzioni socio assistenziali)".

1. Il presente Regolamento recepisce il DPCM 159/2013 e ss. mm. ii rubricato "*Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)*", quale strumento di calcolo atto a definire la situazione economica di coloro che chiedono di accedere a prestazioni economiche erogate dal Comune di Erchie.

3. L'accesso ai contributi è determinato da una soglia ISEE definita dall'Ente, salvo i casi in cui una norma sovraordinata ne specifichi l'entità.

## **Art. 2**

### **Finalità**

1. Con il presente Regolamento il Comune di Erchie persegue l'obiettivo di consentire alle persone e ai nuclei familiari di far fronte ai propri bisogni fondamentali, al fine di facilitare un'esistenza libera e dignitosa e favorire la loro permanenza nel proprio ambiente familiare e sociale. È, pertanto, fondamentale assicurare ai cittadini residenti il soddisfacimento del Livelli Essenziali di Assistenza e Protezione Sociale (LEPS), così come previsto dalla normativa vigente e tenuto conto dei criteri di trasparenza di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm. ii, nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati.

2. Gli interventi sono finalizzati a:

- ridurre o eliminare le condizioni di bisogno economico e di disagio sociale, intervenute eccezionalmente o di lunga durata, che impediscono alle persone ed ai nuclei familiari il soddisfacimento di esigenze fondamentali;
- integrare i redditi personali e familiari di quei cittadini momentaneamente sprovvisti di risorse economiche o con risorse insufficienti a garantire loro i mezzi materiali per far fronte alle esigenze vitali minime;
- prevenire e rimuovere le cause che possono impedire alle persone di realizzarsi e di integrarsi nell'ambiente familiare e sociale e che possono condurre a fenomeni di emarginazione nella vita quotidiana;

### **Art. 3**

#### **Normativa di riferimento**

1. Il quadro normativo di riferimento del presente Regolamento è delineato da:

- Artt. 2, 3, 32, 38 e 117 della Costituzione;
- Decreto Interministeriale 31 dicembre 1983 “Individuazione delle categorie dei servizi pubblici locali a domanda individuale”;
- Legge n. 13/1989 “Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati”;
- D.P.R. n. 223/1989 “Approvazione del nuovo Regolamento anagrafico della popolazione residente”;
- Legge n. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss. mm. ii.;
- Legge n. 266/1991 “Legge quadro sul volontariato”;
- Legge n. 104/1992 “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate” e ss. mm. ii.;
- Artt. 128 e 132 del D. Lgs. n. 112/1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge n. 59/1997”;
- Art. 13 del D. Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
- Legge n. 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
- Legge n. 383/2000 “Disciplina delle associazioni di promozione sociale”;
- D.P.R. n. 445/2000 “Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa” e ss. mm. ii.;
- Legge cost. n. 3/2001 “Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione”;
- D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss. mm. ii.;
- Art. 43 del D. Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- D.P.C.M. n. 159/2013 “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)” e ss. mm. ii.;
- D.P.C.M. 12.01.2017 “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, del D. Lgs. n. 502/1992”;

- D. Lgs. n. 117/2017 “Codice del Terzo Settore”;
- D. Lgs. n. 147/2017 “Disposizioni per l’introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà”;
- D.L. n. 4/2019 “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”, convertito in legge n. 26/2019;
- Decreto Direttoriale Interministeriale 31.12.2019 n. 497 di approvazione del modello tipo della dichiarazione sostitutiva unica (DSU);
- Legge regionale n. 19/2006 e Regolamento Regione Puglia n. 4/2007 e ss. mm. ii.;
- Commi 159-171 dell’art. 1, legge n. 234/2021 (Legge di bilancio per il 2022), ulteriori Livelli Essenziali di Prestazioni Sociali;
- Piano nazionale per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà 2021-2023;
- Piano regionale delle politiche sociali per il triennio 2022-2024;
- Piano sociale di Zona Consorzio ATS BR4 di Mesagne.

#### **Art. 4**

##### **Contributi Economici**

1. Gli interventi assistenziali di natura economica a carattere straordinario e continuativo sono destinati a tutti i cittadini residenti nel Comune di Erchie, nei limiti e secondo le norme statali e regionali vigenti, senza distinzione di carattere giuridico, economico, sociale, ideologico e religioso.

2. I servizi, le prestazioni, gli interventi del Sistema Integrato di cui al presente Regolamento sono rivolti a:

- a) cittadini italiani residenti nel Comune di Erchie;
- b) cittadini di Stati appartenenti all’Unione Europea e loro familiari residenti nel territorio comunale nel rispetto degli accordi internazionali, con le modalità e nei limiti definiti dalle leggi statali e regionali;
- c) cittadini extracomunitari e stranieri presenti in Italia per motivi di lavoro e in possesso di regolare permesso di soggiorno, residenti nel Comune di Erchie;
- d) apolidi, profughi, richiedenti asilo politico e rifugiati, presenti sul territorio del Comune di Erchie aventi titolo all’assistenza secondo le leggi dello Stato, con valido permesso di soggiorno;
- e) persone non residenti che siano bisognose di interventi non differibili;
- f) minori non accompagnati trovati in stato di abbandono sul territorio comunale.

3. Ai fini del presente Regolamento, il nucleo familiare di appartenenza, rilevante ai fini della valutazione della situazione economica del richiedente le prestazioni viene individuato secondo i principi e i criteri stabiliti dalle leggi vigenti in materia di I.S.E.E.

4. In base alle indicazioni della Legge regionale, del Piano regionale delle politiche sociali, del Regolamento regionale e delle disposizioni nazionali in materia di Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), accedono al Sistema Integrato di Interventi e servizi sociali prioritariamente i cittadini in condizioni di povertà o con reddito insufficiente o con incapacità totale o parziale di provvedere ai propri bisogni per inabilità d'ordine sensoriale, fisico e psichico o dovuta a pluriminorazione, con difficoltà d'inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro, nonché i soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali.

5. Si qualificano come "interventi indifferibili" gli interventi socio-assistenziali o sociosanitari di urgenza e/o soccorso, aventi caratteristica di straordinarietà e temporaneità e sono garantiti a tutti i soggetti su elencati, fatto salvo il diritto di rivalsa nei confronti del Comune di residenza del cittadino beneficiario dell'intervento e, per i cittadini stranieri, secondo gli accordi internazionali.

6. Per gli interventi e i servizi socio-assistenziali che non rivestono carattere di indifferibilità ovvero di urgenza, sarà cura dei Servizi sociali prendere opportuni contatti con il Comune di residenza del soggetto interessato, comunque in ambito nazionale, ai fini di concordare un'eventuale piano di interventi le cui spese saranno assunte dall'Amministrazione competente di residenza.

7. Ai sensi dell'art. 6 comma 4 della legge n. 328/2000, per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il Comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica.

## **Art. 5**

### **Modalità di accesso**

1. Per accedere agli interventi di assistenza economica, i soggetti aventi diritto ai sensi dell'art. 4 del presente Regolamento, possono rivolgersi all'Ufficio di Servizio Sociale Comunale nei giorni e orari di apertura al pubblico per effettuare un primo colloquio, finalizzato all'accertamento dei requisiti essenziali per potervi accedere.

2. L'istanza dovrà essere inoltrata in forma scritta, su apposita modulistica che verrà predisposta dall'ufficio Servizi Sociali e corredata da una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 20/12/2000 a cui dovrà essere allegata la copia della carta d'identità in corso di validità. In particolare sono richiesti:

- autocertificazione relativa alla composizione e alla residenza del nucleo familiare;
- l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) in corso di validità;

- compatibilmente con la normativa vigente, ogni altro documento utile a comprovare quanto dichiarato nella domanda (preventivo spese straordinarie, preventivo spese sanitarie, certificazione sanitaria ecc.) utile ai fini dell'accertamento del reale stato di disagio economico e del tenore di vita dell'intero nucleo familiare;

- di comunicare ogni eventuale variazione della situazione economica e/o della composizione del nucleo familiare, presentando eventualmente ogni necessaria documentazione integrativa.

3. Il richiedente dovrà dichiarare, altresì:

a) di essere a conoscenza del fatto che l'Amministrazione comunale, ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000, potrà disporre controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese da confrontarsi con il Ministero delle Finanze e ogni altro Ente utile per le verifiche di tali dichiarazioni;

b) che i componenti del nucleo familiare dichiarato non abbiano parenti tenuti agli alimenti (art. 433 c.c. e ss. mm. ii.) o che questi, di fatto, risultino a loro volta in condizioni tali da essere impossibilitati a provvedere al sostegno.

4. Qualora i soggetti di cui alla lettera b del comma precedente siano in condizioni economiche tali da non poter essere esonerati dalla corresponsione di un contributo e, nonostante ciò, si rifiutino di adempiere ai propri obblighi, l'Amministrazione Comunale provvederà, comunque, all'erogazione della prestazione fatta salva l'azione di rivalsa per il recupero delle spese sostenute.

5. Il nucleo familiare potrà inoltrare un'ulteriore richiesta di contributo solo ed esclusivamente dopo un mese dal ricevimento di emissione di mandato di pagamento da parte del Comune di Erchie, salvo casi eccezionali e urgenti valutati dal servizio sociale.

6. L'intervento economico potrà avvenire anche in concorso con l'erogazione di altre prestazioni e servizi socio-assistenziali.

7. Ai sensi e per gli effetti della legge sulla riservatezza (D. Lgs n. 196 del 2003 e ss. mm. ii) l'interessato dovrà dichiarare la sua disponibilità al trattamento dei dati personali.

8. Le domande ed i relativi allegati saranno raccolti dal Servizio Sociale e, in particolare, dall'Assistente Sociale incaricata che curerà il completamento della pratica con una approfondita indagine sociale attraverso colloqui, documentazione e visite domiciliari e acquisendo ulteriori informazioni, avvalendosi anche di altri uffici comunali e uffici esterni nonché di ulteriori figure professionali, al fine di predisporre una proposta di intervento.

8. L'assistente Sociale inoltre:

a) è tenuta ad aprire per ciascun nucleo familiare richiedente una cartella personalizzata contenente, oltre all'istanza di contributo, tutta la documentazione necessaria, che potrà essere visionata oltre che dalla medesima anche dai collaboratori tenuti al rispetto del segreto professionale;

b) stila una relazione di intervento in cui si evince la situazione socio familiare e sanitaria, le risorse relazionali della famiglia e della rete amicale, le spese eventuali relative al canone di locazione e/o il mutuo, l'ammontare della somma da erogare e la durata ecc... e predisporre per ciascun nucleo familiare o individuo un intervento personalizzato che prevede l'assunzione di specifici impegni concordati col Servizio Sociale, finalizzati a favorire l'uscita dalla condizione di disagio.

9. L'Amministrazione Comunale, nel caso di dubbia attendibilità delle dichiarazioni rese e/o anche a campione, procederà a idonei controlli, in merito al reddito posseduto dal nucleo familiare, anche per il tramite degli Enti preposti per competenza. I dati dichiarati potranno essere comunicati alla Guardia di Finanza e all'Autorità Giudiziaria.

## **Art. 6**

### **Definizione dello stato di disagio**

1. Viene definito *stato di disagio* "la situazione di forte disagio economico, che compromette anche le necessità di vita primarie del soggetto".

2. Tale condizione è determinata dalla sussistenza di almeno uno dei seguenti elementi:

- Insufficienza del reddito familiare, inteso come reddito disponibile del nucleo familiare stesso, in rapporto alle esigenze minime vitali di tutti i membri che lo compongono, qualora non vi siano altre persone tenute a provvedere o che di fatto provvedano all'integrazione di tale reddito;
- Incapacità totale o parziale di un soggetto solo o il cui nucleo familiare non sia in grado di provvedere alle proprie necessità;
- Sottoposizione di un soggetto a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria che impongano o rendano necessari interventi socio-assistenziali;
- Esistenza di circostanze che comportino rischi di emarginazione per singoli nuclei familiari.

## **Art. 7**

### **Criteri per la definizione dello stato di disagio**

1. Per la definizione dello *stato di disagio* economico si terrà conto dei seguenti elementi:

- situazione socio-economica di tutti i componenti del nucleo familiare, nonché dei parenti tenuti agli alimenti (art. 433 C.C. e seguenti). Possono accedere alla concessione dei contributi economici i nuclei familiari con un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE rilasciato ai sensi del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n.159 e ss. mm. ii.) in corso di validità pari o inferiore a € 4.000,00 annui. È consentita, per particolari o complesse situazioni di bisogno

e in riferimento al numero dei componenti il nucleo familiare, valutato dal Servizio Sociale, una flessibilità dell'I.S.E.E. di accesso ai contributi sino a € 9.360,00 annui;

- il Patrimonio Immobiliare ISEE, senza la casa di prima abitazione, deve essere inferiore o uguale a € 30.000,00;
- il Patrimonio Mobiliare ISEE deve essere inferiore o uguale a € 6.000,00;
- oltre all'ISEE verranno presi in considerazione anche altri determinati indicatori sociali economici come: Pensione d'invalidità, rendita INAIL, L.R.20/97, e ogni altro trattamento economico non indicato nell'ISEE;
- riflessi economici derivanti dalla presenza di gravi malattie o altri stati di bisogno, opportunamente documentati;
- relazione di intervento dell'Assistente Sociale incaricata e della eventuale documentazione presentata dal richiedente.

2. Le forme di intervento economico si articolano in:

- continuativo;
- straordinario;
- continuativo o straordinario per le spese sanitarie e/o farmacologiche;
- contributo economico per spese di viaggio presso servizi riabilitativi ed emotrasfusionali;
- contributo economico per Affidamento Familiare;
- compartecipazione al costo delle rette di ricovero per i servizi residenziali a ciclo continuativo e a ciclo diurno;
- contributo abitativo.

## **Art. 8**

### **Intervento continuativo**

1. È un intervento economico consistente in un contributo mensile limitato al periodo necessario al reperimento di adeguate risorse economiche da parte del soggetto o del nucleo interessato che non può soddisfare autonomamente i bisogni fondamentali quali quelli relativi all'alimentazione, al vestiario, all'igiene ed alla vita di relazione ecc....

2. L'erogazione del contributo non potrà in ogni caso superare i 12 mesi, e potrà essere interrotta in qualsiasi momento, qualora si accerti che le condizioni che hanno determinato lo stato di bisogno siano cambiate. L'importo del sussidio economico continuativo non potrà essere superiore a € 200,00 mensili.



## Art. 9

### Intervento straordinario

1. È un intervento economico rivolto a persone o a nuclei familiari che si trovino a dover fronteggiare un'improvvisa e straordinaria situazione di disagio economico derivante da avvenimenti che mettono in crisi la capacità del reddito e il *ménage* familiare, quali:
  - a) il venir meno di un congiunto per morte (spese funerarie);
  - b) periodo di detenzione;
  - c) pagamento di bollette di luce e gas ecc.
  - d) situazione di estremo disagio economico per il soddisfacimento di esigenze di vita, come ad esempio acquisto di beni alimentari ecc...
2. La spesa sostenuta per i punti a, b, c e d dovrà essere anche opportunamente documentata e l'importo massimo erogabile sarà di € 500,00 annui. Per casi eccezionali valutati dal Servizio Sociale di cui al punto a) l'importo massimo concedibile sarà pari al doppio della somma su indicata.
3. Per formulare la domanda, il cittadino deve presentare la seguente documentazione:
  - ✓ ISEE dell'anno corrente riferito al proprio nucleo familiare;
  - ✓ Documentazione relativa alle spese per le quali il beneficiario richiede sostegno economico;
  - ✓ Documento d'identità e tessera sanitaria del richiedente;
  - ✓ Dichiarazione di composizione del nucleo familiare del beneficiario;
  - ✓ Delega firmata dal beneficiario se la domanda viene sottoscritta per conto di terzi.
4. In sede di prima applicazione, il Comune di Erchie assume quale valore economico:
  - Il reddito ISEE inferiore ad € 9.360,00;
  - Patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non superiore a € 30.000,00;
  - Patrimonio mobiliare non superiore a € 6.000,00, incrementabile di € 2.000,00 per ogni ulteriore componente, fino a € 10.000,00 (ulteriormente incrementabile di € 1.000,00 per ogni figlio successivo al secondo); ulteriori incrementi sono ammessi in caso di componenti in condizioni di disabilità;
  - Non possesso di veicoli nuovi o di grossa cilindrata o di navi o imbarcazioni da diporto.
5. La Giunta comunale delibera annualmente il valore della soglia ISEE da applicarsi per l'accesso al contributo, prendendo atto della rivalutazione effettuata ai sensi della normativa vigente.
6. L'importo assegnato in virtù della seguente tabella è correlato alla spesa documentata e al valore ISEE:

| <b>Valore ISEE</b>          | <b>Soglia massima</b> | <b>Importo massimo del contributo</b> |
|-----------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Da € 0 ad € 4.000,00        | 60%                   | € 300,00                              |
| Da € 4.000,01 ad € 8.000,00 | 50%                   | € 200,00                              |
| Da € 8.000,01 ad € 9.360,00 | 40%                   | € 100,00                              |

7. Il contributo viene versato sull'IBAN del richiedente (su sua richiesta) o ritirato presso la Tesoreria comunale.

8. Con riguardo alle spese funerarie, il Comune si assume l'onere a favore dei cittadini collocati in struttura, con retta a totale carico dell'Ente, e totalmente prive di rete familiare.

### **Art. 10**

#### **Intervento continuativo o straordinario per spese sanitarie e/o farmacologiche**

1. Quando la richiesta di intervento è motivata da spese di natura sanitaria e/o nel caso di farmaci non coperti dal SSN, quando questi non sono sostituibili da similari esenti, è possibile l'erogazione di contributi continuativi o straordinari per spese sanitarie e/o farmacologiche.

2. Possono usufruire di tale intervento i nuclei familiari o i singoli per i quali sussistono i requisiti richiesti per i contributi economici di cui agli artt. 6 e 7 del presente Regolamento.

3. A tal fine è necessario allegare alla domanda il certificato del medico di base contenente i farmaci prescritti. La richiesta dell'intervento per spese sanitarie e/o farmacologiche comunque sarà valutata dal Servizio Sociale che esprimerà il parere in ordine all'erogazione del contributo, dopo aver accertato sulla base del reddito-consumi, stato di famiglia e condizione socio-sanitaria, la situazione complessiva del richiedente.

4. L'importo del contributo straordinario non potrà superare la somma di 500,00 annui.

5. L'importo del contributo continuativo non potrà superare la somma di 250,00 mensili.

### **Art. 11**

#### **Contributo economico per spese di viaggio presso servizi riabilitativi ed emotrasfusionali**

1. Il Comune di Erchie sostiene i cittadini che necessitano di un contributo economico per le spese di trasporto che sostengono per recarsi presso le strutture ASL C-Centro di Microcitemia dell'Ospedale "Perrino" di Brindisi per trattamenti emotrasfusionali (categoria 1), o presso strutture private, convenzionate ASL, per effettuare trattamenti riabilitativi (categoria 2).

2. Per gli assistiti di cui alla categoria 1: qualora venga utilizzata la propria autovettura, estendendo a questa fattispecie quanto previsto dall'art. 1 comma 3 della legge regionale n. 9/1991, viene

corrisposto all'assistito l'importo pari a 1/5 del costo della benzina vigente tempo per tempo per i chilometri percorsi.

3. Per gli assistiti di cui alla categoria 2: qualora venga utilizzata la propria autovettura, estendendo a questa fattispecie quanto previsto dall'art. 1 comma 3 della legge regionale n. 9/1991, viene corrisposto all'assistito l'importo pari a 1/5 del costo della benzina vigente tempo per tempo per i chilometri percorsi nel solo viaggio di andata.

## **Art. 12**

### **Contributo economico per Affidamento Familiare**

1. La legge n. 184 del 1983 e ss. mm. ii. disciplina l'istituto dell'affidamento familiare, il quale ha lo scopo di porre rimedio a situazioni di temporanea inabilità dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale, che ostacolano il diritto del minore alla propria famiglia.

2. Attraverso la collaborazione con associazioni delle famiglie affidatarie, l'ente promuove un sistema per l'affido e l'accoglienza diversificata, ossia una rete partecipativa e sussidiaria solida tra attori del pubblico e del privato sociale che vuole essere il punto di partenza per favorire, nel tempo, l'incremento qualitativo e quantitativo degli affidamenti familiari, ma anche lo sviluppo di una nuova cultura dell'affido, per progettare e implementare attività e avviare nuove iniziative di qualità che contribuiscono a garantire ad ogni minore il diritto di vivere in famiglia.

3. Il Servizio sociale professionale accoglie e decodifica l'istanza della famiglia affidataria del minore, per il quale l'Autorità Giudiziaria ha disposto l'affidamento familiare. Il Comune di Erchie eroga l'intervento economico con cadenza bimestrale, in permanenza dei requisiti di accesso.

4. L'intervento è erogato fino alla data di compimento del diciottesimo anno di età del minore per il quale si richiede l'intervento economico. Nel caso di affidamento plurimo alla stessa famiglia, l'importo del contributo mensile è decurtato del 10% per ogni ulteriore minore affidato (Linee guida in attuazione della l. 149/2001. DGR 17 aprile 2007 n. 494, par. 21). L'intervento è revocato nel momento in cui il provvedimento di affidamento viene sospeso o revocato dalle stesse autorità che lo hanno emesso o comunque quando si giunge alla scadenza indicata dallo stesso provvedimento, fatte salve le proroghe in caso di *vacatio* di provvedimenti dell'autorità competente. In caso di sospensione, annullamento e/o revoca, scadenza del provvedimento di affidamento familiare o raggiunti limiti di età, decorsi 15 gg. del mese corrente, l'intervento economico è erogato per l'intero mese.

5. In caso di affidamento a tempo parziale, l'importo del contributo è proporzionato con le seguenti modalità:

- se l'affidamento è stabilito per il sabato e la domenica dell'anno, si considerano 8 giorni al mese;
- se l'affidamento è stabilito per le vacanze, si considerano gli effettivi giorni di affido;

- se l'affidamento è diurno/notturno (12 ore), si considera ½ mese.

6. L'ente eroga un contributo economico mensile di € 340,00 (rif. Linee guida DGR 17/04/2007 n. 494), somma comprensiva di rivalutazione ISTAT, salvo eventuali modifiche normative e successiva ulteriore rivalutazione.

7. In caso di minore con disabilità (fisica, psichica e/o sensoriale) l'importo è incrementato del 30%.

### **Art. 13**

#### **Compartecipazione al costo delle rette di ricovero per i servizi residenziali a ciclo continuativo e a ciclo diurno**

1. Il Comune di Erchie assicura il sostegno economico agli individui e alla loro rete familiare di sostegno che si trovano in difficoltà nel pagamento delle rette di degenza in strutture residenziali.

2. La prestazione economica, per il pagamento della retta di ricovero in strutture residenziali, ad integrazione delle risorse economiche della persona assistita, viene erogata sotto forma di pagamento diretto della struttura ad integrazione di quanto direttamente versato dal beneficiario o dalla famiglia.

3. L'istruttoria viene condotta come segue.

##### A) Accertamento dello stato di bisogno

A1. L'Assistente sociale, qualora non abbia concorso alla realizzazione del ricovero per cui è richiesto l'intervento economico, procede alla valutazione della necessità e dell'appropriatezza del ricovero stesso, con particolare attenzione alla verifica dell'impossibilità o inopportunità di attivazione di interventi alternativi al ricovero e volti a sostenere la permanenza al proprio domicilio.

A2. La collocazione in struttura residenziale deve avere la finalità di fornire protezione assistenziale, abitativa e/o sanitaria e deve avvenire presso strutture residenziali di tipo assistenziale e/o socio-sanitarie ubicate nel territorio comunale o in altri comuni, in possesso dell'autorizzazione regionale.

A3. L'inappropriatezza del ricovero e la contestuale non accettazione di interventi alternativi, proposti dal Servizio sociale, da parte dell'interessato o dei suoi familiari, comporta il rigetto dell'istanza volta ad ottenere il contributo economico comunale a sostegno della retta di ricovero.

##### B) Valutazione della situazione economica

B1. Il ricoverato provvede al sostenimento della retta di ricovero mediante il proprio reddito detratto dalla quota per le spese personali.

B2. L'Amministrazione comunale interviene a concorrenza delle disponibilità del ricoverato, mediante un contributo economico a sostegno della retta di ricovero.

B3. Costituiscono cause di esclusione dall'intervento economico comunale:

- la sussistenza di patrimonio immobiliare superiore agli importi indicati annualmente dalla Giunta comunale;
- la proprietà o comproprietà di beni immobili, o la titolarità di altro diritto reale su immobili, con esclusione del diritto d'uso e di abitazione, ad eccezione della casa di abitazione se occupata dal coniuge e/o da fratelli e sorelle, nonché da figli con una disabilità permanente grave (accertata dall'ASL ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L. n. 104/1992). L'eccezione è ammessa, purchè i succitati familiari non siano titolari di altri diritti reali;
- la donazione e/o cessione di immobili o diritti reali su immobili o beni mobiliari, nei tre anni precedenti la richiesta di contributo economico comunale a sostegno della retta di ricovero;
- la sussistenza di familiari tenuti agli alimenti (ex art. 433 c.c.) che evidenziano una sopportabilità del proprio ISEE all'integrazione economica alla retta di ricovero.

B4. La sopportabilità economica all'integrazione della retta da parte dei familiari obbligati per legge agli alimenti costituisce valore indicativo ma non vincolante per gli stessi, che conservano assoluta facoltà di accordarsi autonomamente sulle quote contributive reciproche.

B5. Tale procedura di calcolo è applicata con finalità esclusiva di determinare la sussistenza dei presupposti per il contributo economico comunale e la determinazione dell'importo stesso.

#### C) Determinazione dell'importo del contributo economico comunale

C1. Il contributo economico comunale concesso al richiedente a sostegno della retta di ricovero è determinato dalla differenza tra la retta di degenza e la somma della quota a carico del ricoverato e delle quote che possono essere sopportate dai nuclei familiari tenuti agli alimenti.

C2. Non è disposto alcun intervento economico a carico del Comune nel caso in cui la somma delle quote contributive dei familiari tenuti agli alimenti risultasse superiore alla quota non coperta dal ricoverato.

4. Il procedimento di concessione del contributo economico a sostegno della retta di ricovero si conclude entro 30 giorni dalla presentazione della domanda.

5. La mancata o incompleta presentazione della documentazione richiesta, in qualunque fase dell'istruttoria, interrompe il decorso del termine. L'interruzione del termine deve essere comunicata all'interessato unitamente alla definizione di un ulteriore termine per l'integrazione della

documentazione, decorso inutilmente il quale l'amministrazione comunale provvede all'assunzione di un provvedimento conseguente.

6. A conclusione del procedimento il dirigente adotta provvedimento di concessione o di diniego e ne dà comunicazione al richiedente ed eventualmente all'istituto di ricovero.

7. La concessione dell'intervento economico a favore del richiedente è disposta mediante l'erogazione diretta a favore dell'istituto di ricovero a valere sui fondi destinati a tali interventi.

8. L'intervento è disposto a concorrenza dei fondi stanziati a bilancio e pertanto rivolto prioritariamente a soggetti ricoverati che non hanno familiari obbligati agli alimenti ai sensi dell'art. 433 del c.c.

9. Il contributo economico comunale concesso a sostegno della retta di ricovero è soggetto a revisione annuale.

10. Nel terzo quadrimestre di ogni anno l'amministrazione comunale verifica il permanere delle condizioni che hanno determinato la concessione degli interventi economici ed adotta gli eventuali provvedimenti di incremento, riduzione o revoca per l'anno successivo, mediante i provvedimenti conseguenti.

## **Art. 14**

### **Contributo abitativo**

1. Sono previsti contributi economici abitativi volti a favorire e/o superare l'autonoma ricerca di una sistemazione abitativa delle famiglie che si trovano in particolari condizioni di debolezza sociale ed economica.

2. I casi di bisogno abitativo sono:

- mancanza di alloggio a seguito di calamità naturale o altro evento imprevedibile (eventi sismici, alluvioni, nubifragi, tempeste, incendi...);
- alloggi inabitabili/inagibili dichiarati tali dai competenti organi amministrativi e per i quali è stata adottata ordinanza di sgombero coatto;
- destinatari di provvedimento di sfratto esecutivo emanato dall'A.G. o di preavviso di rilascio dell'immobile per morosità di almeno n. 3 mensilità;
- destinatari di provvedimenti autoritativi di rilascio di immobili pubblici abusivamente occupati;
- inadeguatezza dell'abitazione per condizione di coabitazione o sovraffollamento;
- insufficienza del reddito familiare per povertà stabile che ha determinato il perdurare del grave stato di morosità, tale da esporre la famiglia a rischi di sfratto.

3. L'importo del contributo economico mensile da erogare non può superare l'importo del canone di locazione e comunque il limite massimo di € 300,00.

4. La durata dell'intervento è di mesi 3. In casi di situazioni di eccezionale gravità è possibile proporre il contributo per un periodo di ulteriori 3 mesi, esclusivamente in favore di nuclei familiari privi di parenti obbligati per legge, con figli minori a carico o con problematiche derivanti da patologie gravi riconosciute e documentate a carico di uno dei componenti il nucleo familiare. La quota mensile è ordinariamente erogata direttamente al locatore dell'alloggio; in casi eccezionali, previa adeguata valutazione dei Servizi sociali, la predetta quota può essere versata direttamente alla persona che ha presentato l'istanza, o al beneficiario del contributo.

5. Il contributo viene erogato limitatamente alla disponibilità di risorse economiche dell'ente.

## **Art. 15**

### **Procedure per la concessione o il diniego dei contributi economici**

1. La pratica, istruita dall'Assistente sociale competente, secondo le normative vigenti e il presente Regolamento, viene trasmessa al Responsabile del Settore per i relativi provvedimenti amministrativi di competenza, per ciascuna tipologia di servizio descritta nel presente Regolamento. Il termine massimo per la conclusione del procedimento di erogazione dei benefici economici è fissato in non oltre 90 gg. dalla data di presentazione della richiesta al protocollo generale del Comune.

2. Sono esclusi dalla prestazione economica (ad eccezione dell'art. 11 del presente Regolamento) coloro che si trovano in una delle seguenti condizioni:

- i nuclei familiari con un Indicatore della Situazione Economica Equivalente in corso di validità superiore a € 4.000,00 annui e con il Patrimonio Immobiliare ISEE, senza la casa di prima abitazione, superiore a € 30.000,00 e altresì il Patrimonio Mobiliare ISEE superiore a € 6.000,00. E' consentita, per particolari o complesse situazioni di bisogno e in riferimento al numero dei componenti il nucleo familiare, valutato dal Servizio Sociale, una flessibilità dell'I.S.E.E. di accesso ai contributi sino a € 9.360,00 annui;
- soggetti in età lavorativa che rifiutino senza valido motivo offerte di lavoro, salvo per documentati impedimenti di forza maggiore;
- nel caso di mancata presentazione a seguito della convocazione per iscritto da parte del Servizio Sociale per sostenere un colloquio;
- presentazione di domanda incompleta o irregolare, che non sia stata sanata/integrata entro i termini fissati dal servizio;
- esistenza di persone tenute agli alimenti (art. 433 c.c.) ed in grado di provvedere al sostentamento del familiare bisognoso. Qualora i parenti tenuti agli alimenti siano in situazioni tali da non poter

sostenere economicamente il nucleo familiare o si rifiutino di adempiere agli obblighi di legge, l'Amministrazione Comunale provvederà all'erogazione della prestazione, fatta salva l'azione di rivalsa dell'intervento per il recupero del contributo concesso.

3. Le domande di contributo economico, a prescindere dalla situazione economica dichiarata nell'ISEE in corso di validità, non saranno accolte in presenza di accertato possesso di beni voluttuari, di lusso di ultima generazione (cellulari, televisori, autoveicoli ecc...) o comunque non compatibili con lo stato di indigenza dichiarato.

4. Il ricorso alle prestazioni economiche del presente Regolamento ha carattere di supporto e integrativo e non sostitutivo del reddito familiare e non può essere inteso quale totale presa in carico delle situazioni svantaggiate da parte dell'Amministrazione Comunale.

5. Il provvedimento di diniego in relazione alle domande pervenute, ritenute non rispondenti ai criteri esplicitati negli articoli del presente Regolamento ovvero di accoglimento della richiesta, verranno comunicati per iscritto all'interessato.

#### **Art. 16**

##### **Utilizzo dei dati personali**

1. Fatti salvi gli obblighi di legge, qualunque informazione raccolta dal Servizio Sociale nell'adempimento delle istruttorie è utilizzato esclusivamente per le funzioni e i fini di cui al presente Regolamento, in conformità con la normativa sulla privacy (D. Lgs. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni) e con il Regolamento comunale in materia di trattamento dei dati e accesso agli atti.

#### **Art. 17**

##### **Azione di rivalsa per contributi indebiti**

1. I cittadini che abbiano indebitamente riscosso i sussidi sulla base di dichiarazioni mendaci sono tenuti a rimborsare le somme introitate, fatte salve le conseguenze di carattere penale di cui all'art. 496 del Codice Penale per le dichiarazioni false.

2. Per la eventuale restituzione coattiva l'Amministrazione si avvarrà della procedura per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli Enti Pubblici.

#### **Art. 18**

##### **Ricorso**

1. Resta ferma la possibilità da parte dei cittadini di ricorrere avverso il diniego, impugnando il relativo atto in base alle norme vigenti in materia.



## **Art. 19**

### **Finanziamento degli interventi**

1. Le prestazioni economiche sono erogate, secondo i criteri esposti nei precedenti articoli, nei limiti delle disponibilità finanziarie iscritte nel bilancio comunale annuale.

## **Art. 20**

### **Norme di rinvio**

1. Per quanto non esplicitamente disciplinato dal presente Regolamento si applicano le disposizioni contenute nelle normative nazionali e regionali in materia di sistema integrato dei servizi alla persona.

## **Art. 21**

### **Entrata in vigore ed abrogazioni**

1. Il presente Regolamento entra in vigore secondo i termini di legge.
2. Le disposizioni del medesimo acquistano comunque efficacia a far data dal 1° luglio 2024 e da tale data sono abrogate tutte le disposizioni previste nei Regolamenti Comunali precedenti con esso incompatibili, nonché nelle deliberazioni finora adottate nella specifica materia.